

**"STATUTO DELLA "CAP CANDIANO S.R.L."**

**DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA**

**Art. 1 - Denominazione**

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale: "CAP CANDIANO S.R.L.".

**Art. 2 - Sede**

La società ha sede nel Comune di Cotignola all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a' sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque, in Italia ed all'estero, unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del medesimo Comune.

E' di competenza dell'Assemblea la deliberazione, approvata con le maggioranze richieste per la modifica dello statuto, di trasferimento della sede in Comune diverso e l'istituzione e/o soppressione di sedi secondarie.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Ai fini della trasmissione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica, ovvero altro recapito similare, soltanto se

comunicati alla Società ed annotati a Libro soci, si intendono eletti quale domicilio speciale.

### **Art. 3 - Oggetto**

La società ha per oggetto principale l'attività di stoccaggio merci per conto proprio e di terzi, l'attività di servizi e logistiche collegate ai porti, le attività accessorie e ausiliarie delle precedenti compresa la lavorazione delle merci, agricole, l'acquisizione, la vendita, la permuta, l'affitto e la gestione di immobili, sia terreni, che fabbricati, ad uso industriale, commerciale, civile ed agricolo, nonché di aziende e/o rami di aziende per l'esercizio di imprese industriali, commerciali e agricole, nonché:

- la costruzione, ristrutturazione e restauro di fabbricati di ogni uso e destinazione, in proprio, o per conto di terzi, anche in appalto;
- ogni attività affine o attinente l'attività di impresa di costruzioni, anche nel settore stradale, ferroviario, marittimo, sempre in proprio, o per conto di terzi, anche in appalto;
- la trasformazione e la lottizzazione di terreni e la esecuzione di opere di urbanizzazione;
- la conduzione e la gestione, anche per conto di terzi, la locazione ed il godimento, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati, o porzioni di fabbricati con qualsiasi destinazione e per qualsiasi uso di aziende.

La società potrà assumere partecipazioni in società di qualunque tipo, sia in Italia che all'estero, a scopo di investimento e non di collocamento; l'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea a norma dell'art. 13 del presente statuto.

La società potrà porre in essere qualsiasi attività affine, connessa o strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale compiendo tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie utili od opportune per favorire lo sviluppo e l'estensione della società.

Potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, o concedere, partecipazioni ed interessenze in altre o ad altre società, ed inoltre assumere rappresentanze da case mandanti e prestare in favore di dette società ed aziende fidejussioni e garanzie in qualsiasi forma e potrà prestare fidejussioni nonchè altre garanzie, reali e non, anche nell'ambito di procedure concorsuali, anche a titolo gratuito, sia a favore, che per conto di terzi.

Sono tassativamente precluse la raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari, riservate secondo la disciplina tempo per tempo vigente, nonchè le attività, comunque, per Legge riservate.

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonchè mediante iscrizione, a cura degli

Amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497 bis, comma secondo c.c..

#### **Art. 4 - Durata**

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per decisione dell'assemblea.

#### **CAPITALE SOCIALE - TITOLI DI DEBITO - FINANZIAMENTI**

#### **Art. 5 - Capitale**

Il capitale sociale è fissato in Euro 6.734.510,00 (seimilionesettecentotrentaquattromilacinquecentodieci virgola zero zero) ed è diviso in partecipazioni ai sensi dell'art. 2468 c.c..

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento, o gratuitamente, in forza di deliberazione dell'assemblea da adottarsi con le maggioranze previste per le modificazioni del presente statuto.

L'Assemblea potrà deliberare l'aumento di capitale anche con emissione di partecipazioni aventi diritti diversi da quelle in circolazione, con facoltà di delegare all'Organo Amministrativo i poteri necessari per l'attuazione, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute nonchè, ai soci sottoscrittori, anche il diritto di prelazione, in proporzione alle partecipazioni possedute, sulle partecipazioni inoplate da esercitare contestualmente all'esercizio del diritto di opzione.

E' attribuita all'Assemblea, che delibera con le maggioranze previste per la modificazione del presente statuto, la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter cc.c.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del successivo art. 8.

Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio si accrescerà in proporzione alla quota posseduta.

La società potrà rilasciare certificati di quota con solo valore probatorio o documentale.

L'acquisto da parte della società di beni o di crediti dei soci, o degli Amministratori, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, nei due anni dall'iscrizione della società nel Registro Imprese non deve essere autorizzato dall'Assemblea.

Sono esclusi gli acquisti rientranti nelle operazioni correnti effettuate a valori normali.

#### **Art. 6 - Riduzione del capitale**

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di Legge mediante deliberazione dell'Assemblea da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dello statuto sociale.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del revisore, se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

#### **Art. 7 - Finanziamenti dei soci**

I soci, previo consenso individuale degli stessi, d'accordo con l'Organo Amministrativo, ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali i versamenti in conto capitale, futuro aumento capitale, ovvero mediante finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a' sensi delle vigenti disposizioni di Legge e regolamentari in materia bancaria e creditizia, attualmente art. 11 D.Lgs. 385/93, delibera C.I.C.R. 3 marzo 1994, decreti del Ministero del Tesoro emanati in data 6 luglio 1994, 7 ottobre 1994 e istruzioni attuative della Banca d'Italia pubblicate sulla

Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1994, delibera C.I.C.R. 19 luglio 2005 n. 1058 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2005 n. 188 e fatte salve tutte le eventuali successive modificazioni ed integrazioni della materia.

Ulteriormente, la società nei limiti consentiti dall'anzidetta disciplina che regola la raccolta del risparmio potrà acquisire fondi in tutte le forme consentite, sia fruttiferi, che infruttiferi, dai Soci o Società controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. e presso controllate da una stessa controllante e, comunque, all'interno di un medesimo gruppo di società.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme decisione da assumere in sede assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c..

#### **RECESSO**

**Art. 8** - Nel caso di recesso, ai sensi dell'art. 2473 c.c., il rimborso delle partecipazioni da parte della società dovrà essere effettuato al prezzo non inferiore al valore venale corrente delle partecipazioni in circolazione determinato dagli Amministratori che dovranno riferirsi al "capitale economico" della società ossia dovranno tenere conto, con equo apprezzamento, della situazione

patrimoniale della società, del valore corrente dei beni materiali ed immateriali, della redditività, della posizione nel mercato, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore delle partecipazioni. In caso di disaccordo, la determinazione è compiuta tramite perizia giurata di un esperto nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società, il quale agirà quale arbitratore ex art. 1349 c.c.. L'esperto dovrà utilizzare il metodo di valutazione più adeguato alla tipologia di azienda ed alla attività svolta.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso dovrà essere eseguito entro sei mesi dalla ricezione da parte della società della comunicazione del recesso da parte del recedente effettuata nelle forme e nei termini di cui alle disposizioni che seguono. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al presente articolo, dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione delle generalità del socio recedente e della partecipazione per la quale il diritto di recesso viene esercitato, comunicazione che dovrà pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso, oppure dalla trascrizione nel relativo libro della decisione dei soci o degli Amministratori che legittima il diritto

di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese, ovvero da una decisione dei soci o degli Amministratori da trascrivere nell'apposito libro, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni del recedente non possono essere cedute. Il recesso ha effetto decorsi trenta giorni dalla data in cui la dichiarazione di recesso sia pervenuta alla sede della società. Il recesso non può essere esercitato e se già esercitato è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il rimborso avverrà, in ipotesi graduata per successione, mediante l'acquisto proporzionale delle partecipazioni da parte degli altri soci, oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. In tal caso l'Organo Amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente. Qualora l'acquisto da parte dei soci o di terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c.. Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'Organo Amministrativo dovrà senza indugio convocare in assemblea i soci superstiti al fine di consentire loro di provvedere, in proporzione alle

rispettive partecipazioni, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero, in difetto, per deliberare la trasformazione o lo scioglimento della società.

**8.1** - Il diritto di recesso può essere esercitato nei casi inderogabilmente previsti dalla legge.

#### **PARTECIPAZIONI**

**Art. 9** - Le partecipazioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

E' fatta salva la possibilità di attribuire partecipazioni non proporzionali ai conferimenti, peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni si presumono proporzionali ai conferimenti effettuati.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi degli articoli 1105 e 1106 c.c..

#### **CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI**

**Art. 10** - Qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte, le partecipazioni, o i diritti di opzione, dovrà offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, specificando le generalità del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le relative condizioni, compreso il corrispettivo e le modalità di pagamento, con lettera raccomandata indirizzata all'Organo Amministrativo della società il quale, entro quindici giorni dal ricevimento

della comunicazione, trasmetterà, con le stesse modalità, l'offerta ai soci che dovranno, a loro volta, esercitare il diritto di prelazione con le modalità ed alle condizioni di seguito elencate:

**A)** ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Organo Amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata inviata alla sede legale della società entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo medesimo;

**B)** la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo avrà comunicato al socio offerente - entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub A) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa, o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore dei soci che non vi

abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante;

- qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci;

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente. In caso di trasferimento a titolo gratuito o per un corrispettivo diverso dal denaro, ai fini dell'esercizio della prelazione il valore della quota, in caso di disaccordo tra i Soci, viene determinato, con spese a carico della società, da un perito nominato dal Presidente del Collegio Sindacale, ovvero, in caso di mancanza del Collegio Sindacale, dal Tribunale su istanza della parte più diligente, con le modalità previste dalle norme di cui al presente statuto per la determinazione del valore della partecipazione del Socio recedente;

**C)** qualora le partecipazioni fossero oggetto di espropriazione forzata, il diritto di prelazione dovrà essere esercitato entro dieci giorni dall'aggiudicazione in ipotesi graduata per successione dai soci o da un terzo designato dai soci che offrano lo stesso prezzo;

**D)** il diritto di prelazione spetta in caso di trasferimento della nuda proprietà.

Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno ed usufrutto.

Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio giuridico, anche a titolo gratuito, quali: vendita, vendita in blocco, donazione, permuta, conferimento in società, fusione, scissione, trasferimento a favore di trust, cessione di azienda da parte della società titolare della partecipazione sociale, o liquidazione della società partecipante, in forza del quale si consegue in via diretta o indiretta, tramite la cessione della partecipazione di controllo nelle società partecipanti, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà sulle partecipazioni o sui diritti di opzione.

Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto delle condizioni, dei termini e delle modalità indicati nel presente articolo, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione dovrà essere ripetuta.

Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti

amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle formalità previste al presente articolo qualora il socio cedente abbia ottenuto il preventivo consenso scritto relativo alla specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

Tutte le comunicazioni previste nella clausola di prelazione di cui al presente articolo 10, in tutti i suoi punti, devono essere fatte in forma scritta con raccomandata con ricevuta di ritorno.

**10.1** - I soci possono inoltre liberamente trasferire le partecipazioni o i diritti di opzione o parte di essi a proprie controllanti, o controllate, o controllate dalla stessa controllante. Per «controllate» si intendono quelle società che risultino tali ai sensi dell'art. 2359, comma primo, numeri uno e due del c.c., con esclusione del controllo contrattuale di cui all'art. 2359, comma primo, numero tre, del c.c.. La libertà di trasferimento è risolutivamente condizionata al fatto che non venga meno il rapporto di controllo della società cessionaria entro 1 (uno) anno dal trasferimento; in difetto ciascun socio avrà il diritto di far dichiarare inefficaci i trasferimenti di partecipazione o diritti di opzione liberamente effettuati.

La clausola di prelazione non opera nei confronti dei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il

mandato fiduciario ed accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie di disciplina del gradimento ed eventualmente della prelazione. La clausola di prelazione opera nei riguardi dei trasferimenti che comportino sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria.

**Art. 11** - Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa. In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

**Art. 12** - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In deroga al disposto dell'art. 2465 secondo comma c.c., non deve essere invece autorizzato dai soci l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli Amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

**12.1** - Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

**Art. 13** - L'assemblea dei soci è convocata dall'Organo Amministrativo e, in caso di impossibilità di tutti gli Amministratori, o di loro inattività, l'Assemblea può essere

convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, oppure anche da un socio.

La convocazione dell'Assemblea potrà essere effettuata anche fuori dalla sede della società, in Italia e all'estero limitatamente ai paesi ricompresi nella U.E., con lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica, ovvero altro recapito simile, soltanto se comunicati alla Società ed annotati a libro soci, costituiscono mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione, valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano

particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o i Sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Gli Amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea per deliberare sugli argomenti proposti da trattare quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino il decimo del capitale sociale.

La convocazione dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea deve deliberare su proposta degli Amministratori.

**13.1** - Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'Assemblea risultano iscritti a libro soci.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla partecipazione detenuta.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza può essere conferita ad Amministratori, a Sindaci (o al Revisore) se nominati, a Dipendenti della società, alle società da essa controllate o che la controllano, o ai membri degli Organi Amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'Assemblea.

**13.2** - L'assemblea dei soci è presieduta, a seconda della strutturazione dell'Organo Amministrativo, dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dall'Amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un Segretario anche non socio ed, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la

legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea, sussistendone gli strumenti tecnici, si svolgano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare sarà necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblee totalitarie) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno,

inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla Legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica dello statuto deve essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

**13.3** - L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Le deliberazioni aventi ad oggetto la modificazione dello statuto sociale, la decisione di compiere operazioni che comportano una

sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, fusione, scissione, saranno assunte, sia in prima, che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Per le delibere comportanti variazioni dei particolari diritti dei soci riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili o l'aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione e in genere i diritti individuali è richiesto il consenso di tutti i soci

Restano comunque salve le altre disposizioni della Legge e del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

Il voto deve essere palese o, comunque, deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Salvo diversa disposizione di Legge, le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Le medesime partecipazioni sono escluse dalla base di calcolo del quorum deliberativo, così come le partecipazioni per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito di dichiarazione di astensione, anche per conflitto di interessi.

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità della Legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

#### **AMMINISTRAZIONE**

**Art. 14** - La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in sede della nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette), secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina.

Gli Amministratori potranno essere anche non soci.

Non si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

**14.1** - Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca, o dimissioni, o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli Amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero di giusta causa.

E' ammessa la rieleggibilità.

**14.2** - Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, a' sensi del precedente art. 14 sub b), se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione. I

Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima assemblea dei soci che provvederà alla sostituzione definitiva. I Consiglieri nominati dall'assemblea dei soci durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i Consiglieri da essi sostituiti.

Se per qualsiasi causa, anche per dimissioni, viene meno la metà dei Consiglieri, in caso di numero pari, ovvero la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero Consiglio di Amministrazione.

Spetterà ai soci, con propria deliberazione procedere alla nomina del nuovo Organo Amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto, potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione, compresa la convocazione dell'Assemblea, se necessaria, per la nomina dell'Organo Amministrativo.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

**Art. 15** - Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato a' sensi del precedente art. 14, sub b), questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed, eventualmente, anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

**Art. 16** - Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato a' sensi del precedente art. 14, sub b),

le decisioni dello stesso, sono adottate mediante deliberazione assunta con il metodo collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax) 3 - tre - giorni prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Ricorrendo a fax e/o posta elettronica e/o altro mezzo idoneo, le trasmissioni agli Amministratori dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica e/o al recapito che siano stati espressamente comunicati dagli Amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel libro delle decisioni degli Amministratori;

- si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, o nell'ambito del territorio di Paese appartenente all'Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione. Se i Sindaci, se nominati, non partecipano personalmente alla riunione consiliare, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su

tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione, sussistendone gli strumenti tecnici, si tengano per audioconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonchè consentito di partecipare alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno, di visionare, ricevere, trasmettere documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro sociale. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.

**16.1** - Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

**16.2** - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale

sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel libro delle decisioni degli Amministratori.

**Art. 17** - L'Organo Amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la Legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.

**17.1** - Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, a' sensi dell'art. 14 sub b), questo può delegare tutti, o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. ad un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno, o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Ciascun Amministratore può chiedere agli Organi delegati che siano fornite al Consiglio informazioni relative alla gestione della società e può opporsi all'operazione che il Presidente e/o gli Amministratori delegati vogliano compiere prima che sia compiuta; sull'opposizione deciderà il Consiglio di Amministrazione.

**17.2** - L'Organo Amministrativo può nominare Direttori, Direttori generali, Institori o Procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. Per la nomina

di Procuratori speciali valgono le competenze sopra stabilite per il compimento dello specifico atto per il quale la procura viene conferita.

**Art. 18** - Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente art. 14 sub b), la rappresentanza della società spetterà al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al Presidente del Collegio dei Liquidatori ed agli eventuali altri componenti del Collegio di liquidazione, con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

**Art. 19** - Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

**19.1** - Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale se nominato. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti

gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

**19.2** - All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

#### **COLLEGIO SINDACALE - REVISORE**

**Art. 20** - Ove richiesto per Legge, la società è controllata da un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'assemblea, nel nominare i sindaci designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina i compensi, con l'osservanza delle tariffe professionali che risultano applicabili.

**Art. 21** - In alternativa al Collegio Sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del Collegio a' sensi dell'art. 2477 c.c.) il controllo contabile della società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il corrispettivo del Revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

## **ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO, DISTRIBUZIONE UTILI**

**Art. 22** - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

**22.1** - Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

**22.2** - Il bilancio deve essere approvato dai soci con deliberazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società, derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società, lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli Amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

**22.3** - Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finchè questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

**22.4** - La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

**22.5** - Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

**Art. 23** - Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

**23.1** - Nel caso di cui al superiore punto del presente articolo, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c., ovvero da altre disposizioni di Legge o del presente statuto sociale, l'Assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto sociale, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c..

**23.2** - La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto.

Al socio che non abbia consentito alla delibera spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter c.c..

**23.3** - Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli Organi Amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

**23.4** - Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del c.c..

**Art. 24** - Tutte le controversie compromettibili che dovessero insorgere tra la Società e uno o più Soci e/o promosse da Amministratori, Sindaci e/o liquidatori e/o nei loro confronti saranno sottoposte, su richiesta di una o entrambe le parti, a tentativo di conciliazione a opera di un conciliatore che sarà nominato e opererà secondo le procedure definite nel regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Ravenna.

Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito in base agli artt. 38-40 del D.Lgs. 5/2003, e per quanto con esso non contrastante, dal suddetto regolamento di conciliazione che le parti dichiarano di conoscere e accettare.

Nell'ipotesi di mancato accordo, la controversia sarà automaticamente deferita ad un arbitro unico, nominato dalla Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Ravenna.

Il procedimento, rituale e di diritto, sarà regolato dagli articoli da 34 a 37 del D.Lgs. 5/2003 e, per quanto non

contrastante con esso, dal regolamento della Camera Arbitrale, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e accettare.

La sede dell'arbitrato sarà Ravenna.

**Art. 25** - Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di Legge in materia di società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle per le società per azioni."